



**Deliberazione del Consiglio di indirizzo generale
n. 03/2026 del 23 aprile 2026**

Il giorno 23 aprile 2026 si è riunito il Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:

<i>cognome e nome</i>	<i>presenti</i>	<i>assenti</i>
ADAMI NICOLE ANNA	X	
ALBORE' FRANCESCA	X	
ANDRONICO FRANCESCA	X	
APARO PAOLA	X	
BAGATIN GIANDOMENICO	X	
BERNARDINI LUCIA	X	
BETTIGA RICCARDO	X	
BLANCO GIOVANNA	X	
BOLDRIN MARCO	X	
BRAMERI ALESSANDRA	X	
CALVI ANDREA	X	
CAMBARERI SANTO	X	
CHIANESE RITA	X	
CIULLI TOMMASO	X	
CULEDDU DAMIANA	X	
DELLI SANTI FABIO	X	
DI IORIO RITA	X	
DI TROIA ANTONELLA	X	
DRUETTA VANDA		X
FIASCHI MARA	X	
GIORDANO KATUSCIA	X	
GIULIANI MARTA	X	
GRANATA LUCA	X	
GRIMOLDI MAURO VITTORIO	X	
LAGETTO GLORIA	X	
LASTRETTI MARA	X	
LIGORIO LIVIA EMMA	X	
MAGRO RACHELE MARIA	X	
MANCINI MARCO	X	
MARILUNGO KATIA	X	
MASTRANTONIO FRANCESCA	X	
MIOTTI OSCAR	X	
MOLINARI ENRICO	X	
MORGILLI LUANA	X	
MOSSA VALENTINA	X	
NICOLUSSI MARCO	X	
QUINTILIANI ROBERTO	X	
RAIMONDI GABRIELE	X	
RUSSO LAURA	X	
SANDI FEDERICA	X	
SCADUTO GABRIELLA	X	
SCAPPATICCI MARINA	X	
SERIO PAOLA	X	
SIDOTI OLIVO PAOLO	X	
SIMEONE VERONICA	X	
STOPPA ROBERTA	X	
TORRICELLI FELICE DAMIANO	X	
VECCHIA STEFANIA		X
ZANON FEDERICO	X	
ZITELLI GRAZIELLA PALMINA	X	

Il Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP:

- visti il D. Lgs. n. 509/94 e il D. Lgs. n. 103/96;
- visto lo Statuto dell'Ente e, in particolare, l'art. 7, comma 4, lett. f);
- visto il vigente Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'Ente (il "Regolamento");
- visti gli Obiettivi generali della previdenza della categoria, di cui alla propria precedente deliberazione del Consiglio di indirizzo generale n. 13/2022 del 26 novembre 2022 e, in particolare, l'obiettivo di adeguatezza dei trattamenti pensionistici;
- tenuto conto di quanto raccomandato dai Ministeri Vigilanti, da ultimo con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 0011430.17.10.2025, in cui si richiama all'attenzione dell'Ente *"l'importanza del monitoraggio dei saldi del bilancio tecnico, con particolare riferimento al saldo previdenziale, negativo nel periodo 2056 - 2071. Inoltre, anche in considerazione dei contenuti valori dei tassi di sostituzione riportati nelle proiezioni attuariali, al fine di garantire un adeguato livello delle future prestazioni previdenziali"* e l'opportunità che codesto Ente *"valuti l'adozione di gradual incrementi dell'aliquota del contributo soggettivo, oltre a proseguire le iniziative di informazione previdenziale degli iscritti"*;
- ravvisata l'opportunità di introdurre delle proposte di modifica del Regolamento per perseguire il necessario percorso verso l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali erogate dall'Ente, riformulando parzialmente l'art. 3, commi 1 e 1bis, e l'art. 4, comma 2;
- vista la propria precedente deliberazione n. 02/2026 del 23 aprile 2026, con la quale sono state approvate le modifiche all'art. 3, commi 1 e 1bis, e all'art. 4, comma 2, del Regolamento di previdenza dell'Ente;
- esaminata la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 30/26 del 23 marzo 2026, con la quale, subordinatamente agli interventi di cui al precedente punto, è stato proposto di integrare l'articolo 4 del Regolamento, mediante introduzione del nuovo comma 2bis;
- vista la relazione tecnica dello Studio Attuariale incaricato dall'Ente nella quale viene evidenziato che, relativamente alle risultanze del bilancio tecnico dell'Ente al 31.12.2023 ottenute a normativa modificata, rispetto alle modifiche già esaminate, oggetto della precedente deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 29/26 del 23 marzo 2026, applicate congiuntamente, si rileva lo stesso numero di anni con saldo previdenziale negativo e un patrimonio a fine periodo sostanzialmente in linea, mentre, di contro, si osserva un miglioramento in termini di avanzo/disavanzo tecnico;
- vista la relazione esplicativa che accompagna le proposte di modifica del testo del Regolamento;
- ritenuto di adottare le proposte di modifica del testo del Regolamento di cui all'articolato allegato alla presente deliberazione, al fine di prevedere per le iscritte/i all'Ente la facoltà di ottenere una prestazione economica una-tantum al momento del pensionamento per rispondere a eventuali esigenze finanziarie di natura contingente;
- dopo ampia e approfondita discussione;

a maggioranza

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera f) dello Statuto, l'introduzione di un nuovo comma 2bis all'art. 4 del "Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza" dell'Ente, di cui all'articolato allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di trasmettere la presente deliberazione ai Ministeri Vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

la Consigliera Segretaria
dott.ssa Francesca Alborè

il Coordinatore
dott. Luca Granata

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">per l'attuazione delle attività di previdenza</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;">Contributo integrativo</p> <p>1. Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all'Ente il relativo ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.</p> <p>2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata nella misura del due per cento ed è riscossa direttamente dall'iscritto medesimo contestualmente alla percezione del corrispettivo, previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale.</p> <p style="text-align: center;">[omissis]</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">per l'attuazione delle attività di previdenza</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;">Contributo integrativo</p> <p>1. Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all'Ente il relativo ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.</p> <p>2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata, con effetto dal 1° gennaio 2027, nella misura del due quattro per cento ed è riscossa direttamente dall'iscritto medesimo contestualmente alla percezione del corrispettivo, previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale. Tale maggiorazione è destinata per il 2% al conto separato di cui all'art. 16, comma 2 dello Statuto e per il 2% al montante individuale dell'iscritto.</p> <p>2bis. È facoltà dell'avente diritto, contestualmente all'esercizio del diritto al trattamento pensionistico, richiedere il riscatto parziale, nella misura del 50%, del solo montante individuale accumulato per effetto della destinazione al medesimo montante della quota del 2% della maggiorazione di cui al comma precedente.</p> <p style="text-align: center;">[omissis]</p>

* * *

la Consigliera Segretaria
dott.ssa Francesca Alborè

il Coordinatore
dott. Luca Granata